



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 396	di data 04/10/22

Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 57/283 DI DATA 15/07/2022.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che il Comune di Trento è individuato quale soggetto preposto ad attuare la politica provinciale della casa secondo le disposizioni previste dalla Legge Provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i.;

visto il Regolamento di esecuzione della Legge provinciale n. 15/2005 approvato con DPP n. 17-75/leg d.d. 12.12.2011 entrato in vigore dal 1° gennaio 2012 e s.m.i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale di data 14 marzo 2022 n. 56 con la quale sono stati da ultimo approvati i Criteri per l'applicazione della legge e del regolamento;

richiamato l'articolo 42 del regolamento ove si prevede che i rapporti giuridici tra i soggetti proprietari degli alloggi da destinare a canone moderato e l'Ente locale territorialmente competente, sono regolati da apposite convenzioni che disciplinano, tra il resto, i rapporti fra i soggetti locatori e locatari nel rispetto della disciplina dettata dalla legge e dal suo regolamento d'esecuzione;

evidenziato che in data 08 agosto 2014 è stata sottoscritta la sopracitata Convenzione tra il Comune di Trento - in quanto Ente delegato alla gestione associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme delle funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata - e la società Finint Sgr S.p.A.;

atteso che il richiedente di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante del presente provvedimento, è inserito alla 21^ posizione della graduatoria cittadini comunitari;

pagina 1/4

richiamato l'articolo 38, comma 5 bis del regolamento, ove è previsto che l'ente locale comunica al soggetto richiedente utilmente collocato in graduatoria la disponibilità di un alloggio e chiede l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge;

considerato che, risultando il richiedente sopracitato in posizione utile nella suddetta graduatoria, allo stesso è stata inviata in data 21 gennaio 2022, la nota di proposta di un alloggio a canone moderato ubicato in via Maccani 151, resosi disponibile a seguito di disdetta;

richiamata la nota di data 4 aprile 2022, protocollo n. 93473, con la quale sono state fissate data ed ora per il sopralluogo dell'alloggio proposto, nonché il termine per l'accettazione o il rifiuto dello stesso;

evidenziato altresì che nei Criteri sopra richiamati è stato fissato il termine di accettazione o rifiuto dell'alloggio proposto nel giorno del sopralluogo;

preso atto che entro il termine suindicato, con nota di data 6 aprile 2022, protocollo n. 97155, il richiedente sopracitato, ha accettato l'alloggio proposto;

evidenziato che, con propria nota di data 29 aprile 2022, protocollo n. 118618, il soggetto di cui all'Allegato 1, è stato autorizzato alla locazione a canone moderato dell'alloggio identificato dal subalterno indicato nel medesimo allegato;

rilevato che, con nota di data 18 maggio 2022, protocollo n. 138475, la Società Finit Sgr S.p.A. ha comunicato che il soggetto sopracitato ha rinunciato alla stipula del contratto di locazione;

atteso che a seguito della nota suindicata, l'Amministrazione comunale ha adottato la determinazione dirigenziale n. 57/283 di data 15 luglio 2022, escludendo la domanda del richiedente di cui all'Allegato 1 dalla relativa graduatoria comunitari;

preso atto della nota di data 30 settembre 2022, protocollo n. 271061, con la quale la Società Finit Sgr S.p.A. rileva che a seguito delle comunicazioni intercorse con il richiedente di cui all'Allegato 1, lo stesso ha rappresentato la propria persistente volontà di sottoscrivere il contratto di locazione dell'alloggio di cui si tratta, esplicitando che la propria precedente comunicazione non era da intendersi quale rinuncia formale all'assegnazione dell'alloggio;

preso atto che nella medesima nota sopra richiamata la Società Finit Sgr S.p.A. ha comunicato il nulla osta a procedere alla stipula del contratto di locazione con il richiedente di cui all'Allegato 1;

ritenuto che alla luce di quanto sopra il punto 1 del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 57/283 di data 15 febbraio 2021 risulta viziato;

richiamato l'articolo 21 octies della legge 7 agosto 1990 n. 241 ove è previsto che è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge;

richiamato l'articolo 21 nonies della medesima legge ove è disposto che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 56 di data 14.03.2022 con la quale sono stati, da ultimo, approvati i criteri per l'applicazione della L.P. 07.11.2005 n. 15 e del suo regolamento

d'esecuzione;

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 25 del regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020, prot. n. C_L378/S005/306651, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

d e t e r m i n a

1. di annullare, per la motivazioni citate in premessa, la propria determinazione n. 57/283 di data 15 luglio 2022;
2. di dare atto che a seguito degli effetti prodotti dell'annullamento dell'atto il richiedente di cui all'Allegato 1 soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante del presente provvedimento, rimane collocato alla 21^a posizione della graduatoria richiamata in premessa;
3. di dare atto che la Società Finint Sgr S.p.A può procedere alla stipula del contratto di locazione a canone moderato con il richiedente di cui all'Allegato 1, così come precedentemente comunicato con nota di data 29 aprile 2022 protocollo n. 118616;
4. di notificare il presente provvedimento all'interessato e alla Società Finint Sgr S.p.A;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione di Trento - entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte dell'interessato;
6. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte dell'interessato.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 04/10/22

pagina 4/4

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111